



**COMUNE DI ORISTANO**  
Comuni de Aristanis

<b>ORDINANZA N.156/ 10</b>	<b>Del 28.06.2010</b>
<b>OGGETTO:disciplina delle attività e degli orari di diffusione della musica ai fini di intrattenimento nei pubblici esercizi ed esercizi similari e relative sanzioni limitatamente al periodo 01 luglio – 30 settembre di ogni anno.</b>	

## **IL SINDACO**

**Premesso** che è compito dell'Amministrazione Comunale salvaguardare la salute pubblica e prevenire i rischi derivanti dall'inquinamento acustico connessi all'utilizzo indiscriminato delle apparecchiature elettroacustiche e diffusione sonora;

**Tenuto** conto della vocazione turistica del territorio;

**Considerati** e valutati gli interessi degli abitanti, dei consumatori e degli imprenditori che risiedono e operano nelle diverse zone del territorio;

**Ritenuto**, altresì, opportuno individuare le norme di disciplina delle attività di intrattenimento e il sistema sanzionatorio da applicarsi in caso di violazioni della presente Ordinanza, limitatamente al periodo 01 luglio – 30 settembre di ogni anno;

**Viste** le richieste e le proposte pervenute, sentiti i pareri espressi dai rappresentanti di categoria nelle riunioni tenutesi i giorni 02 maggio e 23 maggio 2008;

**Ritenuto** necessario inserire specifiche indicazioni riferite ai pubblici esercizi e/o attività similari, nei quali l'attività di diffusione della musica si connota come complementare e sussidiaria all'attività di somministrazione;

**Vista** l'Ordinanza Sindacale N°1108 del 22.07.2005;

**Vista** la L.R. n.5/2006;

**Visto** il Decreto del Consiglio dei Ministri del 01. 03.1991 – “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi ed esterni” per quanto non in contrasto con la legge quadro sull'inquinamento acustico 26.10.1995 n.447 e con il relativo regolamento di attuazione per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo nei pubblici esercizi D.P.C.M. 16.04.1999 n.215;

**Vista** la legge 26 ottobre 1995, n. 447 “legge quadro sull'inquinamento acustico”;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999 n.215 e Regolamento recante la norma per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante a di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;

**Vista** la Determinazione n. 1456 del 12.05.2008, emessa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Demanio e Patrimonio, avente per oggetto la disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo;

**Ritenuto** altresì che non si dovranno produrre immissioni acustiche superiori ai limiti stabiliti dalla suddetta norma in materia e comunque tali da non generare disturbo alla quiete pubblica;

**Dato atto** della propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;

**Ritenuto** opportuno disciplinare l'attività di diffusione di musica e/o, comunque, l'utilizzo di apparecchiature elettroacustiche;

## ORDINA

L'applicazione dei seguenti orari ai fini dell'attività di diffusione di musica dal vivo e di musica riprodotta con apparecchi elettroacustici e diffusione sonora:

- nei pubblici esercizi di cui alla L. R. n. 5/2006 e successive modifiche, escluse le discoteche
- nei circoli privati
- nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere
- in tutti gli esercizi pubblici in cui si svolge come attività complementare

### AREA INTERNA AL CENTRO URBANO

dal 01 luglio al 30 settembre

domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì – orario massimo fino alle 24.00;

venerdì e sabato – orario massimo oltre le ore 24.00 e fino alle ore 01.00 del giorno successivo;

### AREA ESTERNA AL CENTRO URBANO

dal 01 luglio al 20 settembre

domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì – orario massimo oltre le ore 24.00 e fino alle ore 01.00 del giorno successivo;

venerdì e sabato – orario massimo oltre le ore 24.00 e fino alle ore 02.00 del giorno successivo;

### BORGATA MARINA DI TORREGRANDE

dal 01 luglio al 30 settembre

domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì – orario massimo oltre le ore 24.00 e fino alle ore 01.00 del giorno successivo;

venerdì e sabato – orario massimo oltre le ore 24.00 e fino alle ore 02.30 del giorno successivo;

## DISPONE

Come segue, gli obblighi dei gestori di pubblici esercizi e attività similari che diffondono musica al chiuso che all'aperto:

1. la diffusione della musica deve essere svolta nel rispetto dei limiti indicati dalle vigenti norme in materia ed in nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica;
2. l'attività deve essere esercitata senza che i locali vengano trasformati in locali di pubblico spettacolo o di intrattenimento di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., con divieto assoluto di ballo, ma come semplice intrattenimento della clientela, senza aumento do prezzo delle consumazioni o pagamento di biglietto d'ingresso.
3. **l'attività di diffusione di musica**, sia dal vivo che riprodotta con apparecchi elettroacustici e diffusione sonora, sia al chiuso che all'aperto, nei pubblici esercizi di cui alla Legge Regionale n.5/2006, escluse le discoteche, nei circoli privati, nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ed in tutti gli esercizi pubblici, **è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione per l'ottenimento della quale il titolare dell'attività deve presentare, almeno 20 giorni prima, una richiesta nella quale dichiara, sotto la propria responsabilità:**
  - 3/A. di essere in possesso di relazione tecnica di verifica da parte di tecnico competente in acustica dell'impianto e della relativa taratura in riferimento al Decreto M. 16 aprile 1999 n.215 e della contestuale relazione di impianto acustico di verifica nei limiti di rispetto del DPCM 01.09.1991, della L. 447/95 e D. M. 14.11.1997;
  - 3/B. che l'impianto elettroacustico utilizzato non supera i limiti previsti dalla vigente normativa e quindi l'attività musicale non produrrà disturbo alla quiete pubblica;
  - 3/C. che le casse acustiche propagatrici sono posizionate in direzione del mare e non in direzione delle abitazioni;
  - 3/D. che in occasione di intrattenimenti dal vivo esercitati da singoli o gruppi di artisti, gli stessi utilizzino l'impianto già verificato e tarato, di diffusione acustica del p.e. committente, ovvero il proprio avente equivalenti valori di emissione preventivamente verificati e calibrati secondo le disposizioni dei precedenti punti 3/A e 3/B;

- 3/E. che l'attività verrà svolta con tutte le precauzioni atte a salvaguardare la pubblica sicurezza e l'incolumità degli avventori;
- 3/F. che l'ingresso al locale è libero e gratuito per tutti gli avventori e l'attività verrà svolta senza il pagamento di biglietto d'ingresso né aumento dei prezzi delle consumazioni;
- 3/G. che non verrà alterata la collocazione degli arredi all'interno del locale né verrà allestito in modo tale da configurare la trasformazione da esercizio pubblico a locale di pubblico spettacolo;
- 3/H. di essere in possesso di nulla osta della S.I.A.E.;
- 3/I. di essere in possesso di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico;
- 3/J. di assumersi l'onere quotidiano della pulizia dell'arenile, limitatamente ai venti metri, su ogni lato, immediatamente prospicienti alla propria attività;
- 3/K. di assumersi l'obbligo di interrompere la vendita per asporto di bevande, contenute in bottiglie di vetro, a partire dalle ore 22,00;
- 4. Qualora il gestore di esercizio pubblico o attività simile non intenda svolgere l'attività di diffusione della musica o utilizzare impianti elettroacustici dovrà, comunque, osservare la disciplina prevista ai precedenti punti 3/H – 3/I – 3/J;
- 5. Per tutti i gestori di esercizi pubblici o attività similari, soggette a concessione demaniale (chioschi) il divieto assoluto di accensione fuochi di cottura, barbecue e/o similari;
- 6. Divieto assoluto di transito e sosta, per tutti i veicoli a motore, nella piazza della Torre e del Lungomare (da lato ex hotel del Sole a lato villa Baldino).

### **DISCIPLINA SANZIONATORIA**

Fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 del C. P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'Autorità competente per ragioni di sicurezza, ordine pubblico e igiene;

>La prima inosservanza della disciplina riguardante gli orari di diffusione della musica mediante apparecchi elettroacustici (intesa come attività complementare e sussidiaria della principale comporta l'immediata cessazione dell'attività complementare e la sospensione dell'autorizzazione per dieci giorni continuativi.

>La seconda inosservanza della disciplina riguardante gli orari di diffusione della musica mediante apparecchi elettroacustici comporta l'immediata cessazione dell'attività complementare e la revoca dell'autorizzazione.

>La prima inosservanza della disciplina di cui ai punti 1) e 2) comporta l'immediata cessazione della attività complementare e la sospensione dell'autorizzazione per dieci giorni consecutivi.

>La seconda inosservanza della disciplina di cui ai punti 1) e 2) comporta l'immediata cessazione dell'attività complementare e la revoca dell'autorizzazione.

>L'inosservanza della disciplina di chi ai punti 3/A, 3/B, 3/C e 3/D comporta l'immediata cessazione dell'attività complementare, la sospensione dell'autorizzazione sino alla sanatoria dell'atto amministrativo e la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €258,00 a € 10.329,00 ( con relativo pagamento in misura ridotta di €516,00), indipendentemente dal fatto che si superino o meno i livelli sonori prescritti; qualora vengano superati i limiti di emissione, alla presente sanzione concorrerebbe la sanzione amministrativa €1.032,00 a €5.164,00.

>L'inosservanza reiterata della disciplina di cui ai punti 3/B, 3/C e 3/D comporta l'immediata cessazione dell'attività complementare, la revoca dell'autorizzazione e la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €258,00 a €10.329,00 ( con relativo pagamento in misura ridotta di €516,00), indipendentemente dal fatto che si superino o meno i livelli sonori prescritti; qualora vengano superati i limiti di emissione, alla presente sanzione concorrerebbe la sanzione amministrativa da €1032,00 a €5.164,00.

>L'inosservanza della disciplina di cui al punto 3/H, intesa come palese superamento della superficie prevista in concessione, comporta la sanzione della segnalazione alla R.A.S. Servizio Demanio Patrimonio, finalizzata alla revoca della concessione stessa.

>L'inosservanza della disciplina di cui al punto 3/I comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €25,00 a €500,00 per ogni giorno accertato.

>L'inosservanza della disciplina di cui al punto 3/J comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €25,00 a €500,00 per ogni singola violazione.

>L'inosservanza della disciplina di cui al punto 5 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €25,00 a €500,00 per ogni singola violazione.

>Per tutte le attività soggette a concessione demaniale (chioschi), qualunque infrazione alle norme contenute nella presente Ordinanza, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste, comporterà la segnalazione alla R.A.S. Servizio Demanio e Patrimonio, finalizzata alla revoca della concessione stessa:

>L'inosservanza della disciplina di cui al punto 6 comporta l'applicazione delle norme del C.d.S..

### **AVVERTE**

Che la presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (D.P.R. n. 1034/71), oppure in via alternativa, nel termine di 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/71);

### **DEMANDA**

Alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

af/RD

**IL SINDACO**  
Dr.ssa Angela Nonnis